

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione e discussione del progetto di legge relativo alla proibizione ai corpi morali di acquistare beni stabili e ricevere donazioni per testamento — Parlano contro i senatori Luigi Di Collegno, Colla, Colli, Della Torre e Giutio — In favore il guardasigilli e i senatori Fraschini, Gioia, Sclopis e Stara — Chiusura della discussione generale — Aggiunta del senatore Colla all'articolo unico della legge — Reiezione della medesima e approvazione dell'articolo unico della legge — Presentazione di tre progetti di legge: 1° autorizzazione di maggiore spesa di lire 65,805 sul bilancio del 1849 per il Parlamento; 2° approvazione della convenzione colla Francia per la prorogazione del trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1845; 3° disposizioni intorno alla coltivazione del riso.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane, colla lettura del processo verbale che viene approvato.

SUNTO DI PETIZIONI.

CIRIARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

365. Il Consiglio comunale di Novara chiede, a nome di quella popolazione, che sia emendata la proposta di legge per indennità di guerra agli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina.

366. Altri 305 abitanti della Valsesia chiedono lo stesso che nella petizione n° 355.

MAESTRI. Proporrei che queste petizioni fossero inviate alla Commissione che si occupa della legge che si riferisce alle medesime.

(Il Senato assente.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CAPACITÀ DEI CORPI MORALI DI ACQUISTARE BENI STABILI E RICEVERE DONAZIONI PER TESTAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge relativo alla proibizione ai corpi morali di acquistare beni stabili senza apposita autorizzazione.

Il relatore della Commissione ha la parola.

FRASCHINI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag 443.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo unico della legge:

« Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. »

DI COLLENGO LUIGI. Gravissima questione presenta la

restrizione che in questo progetto di legge si vuol apporre al diritto di proprietà. Dopo quella ampia parte che lo Statuto faceva alla santità dei diritti di cittadino, alla libertà delle persone, alla proprietà delle sostanze, non può essere indifferente qualsivoglia modificazione si voglia fare a quelle solenni concessioni. Egli è bensì vero che le franchigie costituzionali anzidette, ove non fossero temperate dalle dovute restrizioni, sarebbero inammissibili in qualunque civile società, dove sempre si richiede gerarchia di poteri, freno contro la licenza, limite all'assoluto esercizio del diritto di proprietà. Epperò contro l'abuso di quelle franchigie, il nostro Statuto aggiunge ad ogni concessione la riserva salutare delle eccezioni imposte per legge. Ma a noi, chiamati a custodire illesi i diritti dei cittadini non meno che quelli della Corona, incombe il dovere gelosissimo di mantenere nel dovuto equilibrio i rispettivi interessi con non ammettere senza imperiosa evidentissima necessità veruna legge restrittiva degli uni o degli altri.

Molto più dobbiamo poi andar guardinghi ove si proponga legge che restringendo i diritti del cittadino accresca a suo pregiudizio l'arbitrio del potere esecutivo.

Per simili trasferimenti di potere ripetutamente consentiti dai custodi dell'equilibrio politico, e monarchie temperate e repubbliche si ridussero in assolutismo; così Roma si trovò soggetta ai Cesari, la Francia trasformata in impero. Sono queste le generali osservazioni generate in me dall'esame del presente progetto.

Il diritto di disporre della cosa propria è sacro per siffatta guisa che, tolto quel che la legge impone all'ascendente a favore della sua discendenza, nel rimanente è libero a chicchessia ogni impiego qualunque della propria sostanza, o sia che si destini nell'utile o nel voluttuario, nel ragionevole o nel capriccioso, in uso suggerito dalla virtù o nell'appagamento del vizio.

Le sole necessità dello Stato valgono a privarci, nostro malgrado, di una parte del nostro, e questa eccezione medesima, ancorchè consacrata dallo Statuto, non vale ove non sia rinnovata d'anno in anno.

Nel freno che in oggi vi si propone di apporre a questo arbitrio proprio d'ogni cittadino, la vostra Commissione ne propugna la legalità adducendo le disposizioni del Codice civile,

il quale confermava le disposizioni già esistenti in proposito, e inoltre conteneva il germe di ulteriori restrizioni. Io confesso, o signori, che non sono mosso da questa considerazione. Se il diritto consacrato dallo Statuto mi attribuisce piena disponibilità della mia sostanza, il Codice anteriore non può menomare quella franchigia; molto meno il potrà il cenno di leggi future fatto nel Codice medesimo.

Nè maggiormente mi muove il noto paragrafo *Collegiis* delle antiche costituzioni del ducato di Milano. Queste leggi raccolte dagli Sforza, promulgate poi da Carlo V, tengono quel che hanno di sfavorevole alla Chiesa dalla gelosia politica dei duchi verso il potere già sì influente degli arcivescovi milanesi, quel che di dispotico il tengono dall'ambizione sfrenata di comando che quel Cesare mai giunse a seppellire nei chiostri di San Giusto. Epperò mi sa male di vederle citate in sì mutate condizioni di tempi per appoggiare il presente progetto.

Lo stesso dico delle restrizioni che si osservano in altre provincie del regno, restrizioni di origine più o meno dispotica, ma emanate tutte da Governi assoluti.

Ciò non di meno dall'esistere queste eccezioni in varie parti dello Stato se ne vuol indurre la convenienza di estenderle in tutto lo Stato medesimo. Induzione non troppo logica è questa finchè non è provata la ragionevolezza di queste eccezioni, poichè non può negarsi che siano restrittive del diritto fondamentale di proprietà. Quando si credesse necessaria l'assoluta uniformità nella proposta materia, ragione vorrebbe che si preferisse la piena libertà di disporre in tutto il regno della cosa propria come il vuole lo Statuto, anzichè vincolarla quella libertà dove ancora sussiste.

Non è qui il luogo di discutere a fondo il principio stabilito dalla Commissione, laddove riconosce nel legislatore la facoltà di proibire ai corpi morali il possesso dei beni stabili; annoverati questi tra le persone, non si può toglier loro il diritto di possedere senza la distruzione della morale loro esistenza, quale distruzione, quanto alla Chiesa, non so come possa supporsi facoltativa ad un Governo che si dica cattolico.

Passerò ad esaminare il progetto in ordine alla sua moralità. Si propone un'eccezione al diritto inviolabile di proprietà; e questa eccezione non mira già a freno del giuocatore, del crapuloso, dello scostumato, o di chi sciupa in altro mal uso il proprio patrimonio. Per la proposta restrizione si priva l'onesto cittadino dell'arbitrio di erogare la parte delle sostanze di cui può disporre per promuovere il decoro del divin culto, per agevolare ad altri la pratica di consigli evangelici o per moltiplicare i soccorsi della carità cristiana ai necessitosi. Libero d'usare o d'abusare in ogni altra guisa della roba sua, basta che l'uso sia pio per imprimere al donatore la taccia di prodigo cui sia necessaria la tutela del Governo. Io vi propongo due ipotesi, o signori: per l'una supponete che un'ingorda arpia carisca al morente un testamento che imprimerà taccia perpetua alla memoria di lui; supponete d'altra parte l'uomo benefico, che dopo una vita tutta sollecitudine per le sofferenze de' suoi simili, ne vuol continuati gli effetti oltre la tomba. La legge che è impotente contro la turpe istituzione, negherà al pio testatore la certezza che siano adempiuti gli ultimi suoi voleri, ove così non piaccia all'autorità governativa.

Mi si dirà che la cautela in oggi proposta anzi che nuocere ai corpi morali, li favorisce, premunendoli contro il pericolo di un soverchio accumulamento di ricchezza che si vuole dannoso alle fondazioni religiose; ma questo timore è egli seriamente ammissibile nelle odierne disposizioni degli

animi? Allorchè nel Parlamento inglese i fautori della Chiesa colà dominante opponevano all'emancipazione dei cattolici il pericolo dell'influenza del Papato negli affari di quel regno, mi ricordo aver letto di un pari, il quale rispose che siffatta gente avrebbe gridato all'incendio durante il diluvio universale. Lo stesso potrei dir io di chi si affanna del ritorno della monastica opulenza o della ricchezza clericale. Queste sollecitudini, o signori, lasciamole ai nostri nipoti, seppure la presente inondazione di principii irreligiosi, di massime ostili al culto dell'Altissimo ed ai suoi ministri non sarà giunta in allora a distruggere per fin l'esistenza di quelle manimorte di cui si vuol evocare, per intorpidirci, la prepotente aristocrazia.

Se poi mi si parla delle opere di beneficenza, la soverchia ricchezza che derivasse loro per la libera facoltà di acquistare non vedo come potrebbe nuocere, fuorchè quando producesse rilassatezza e negligenza in chi amministra, contro quale pericolo sta a cautela il sistema di superiore vigilanza prescritto dopo il 1836. Non vorrei poi chiamare danno l'esuberanza delle entrate dei pii istituti poste a confronto dei bisogni cui sono fondati a sollevare. I poveri non mancheranno mai nel mondo, secondo la parola di Colui il quale volle che nella società cristiana si avvicendassero in perpetuo i benefici del facoltoso e la gratitudine del povero per vincolarli tra loro in una medesima legge di carità. Ove il numero dei bisognosi non adegui le entrate dell'istituto destinato a beneficiarli, fidiamoci della caritatevole operosità degli amministratori, che ben sapranno investigar nuovi bisogni da sollevare senza scostarsi di troppo dall'intenzione del fondatore.

Si vogliono allegare i vantaggi del libero commercio: io credo non meno vantaggioso alla società quel commercio che fa passare spicciolatamente le entrate d'un istituto nell'officina di chi cuoce il pane per una famiglia famelica, o di chi le somministra vestimenta per difenderla dalla nudità e dai rigori del freddo. Lo sminuzzamento soverchio della proprietà può ben avvantaggiare molti a detrimento di pochi; ma oltre a quei molti sopravvanzeranno sempre gran numero di necessitosi; venuta meno nelle famiglie e nei corpi morali quella sorgente di beneficenza che è la sovrabbondanza, verranno meno anche i soccorsi della pubblica carità. L'industria procaccia sostentamento al valido, la sola agiatezza provvede efficacemente a chi è inabile al lavoro.

Vi sono stati citati, o signori, gli esempi di altre nazioni dove gli acquisti delle manimorte sono assoggettati all'approvazione del Governo. Sarà lecito anche a me di citare il giudizio portato su questo sistema da scrittore di una di quelle nazioni. « Le ministre (così scriveva La Mennais nel 1826, vi prego a ritener la data), le ministre, en sa qualité de testateur suprême, dispose en réalité de tout ce que la piété des mourants destine à des œuvres saintes. Je ne sais s'il serait possible d'imaginer un plus grand scandale que ce mépris pour les dernières volontés de l'homme; cela est au dessus même de la barbarie, et cette violation plus odieuse que celle des tombeaux, supposerait, dans un peuple où elle serait habituelle, l'entière extinction du sens moral... Le ministre en se substituant au testateur légitime, sait-il ce qui s'est passé dans sa conscience? Lorsqu'il le croit généreux, souvent il n'a voulu qu'acquitter son âme. Vous l'ignorez, dites-vous, respectez donc les dispositions de celui qui a seul pu le savoir. La présomption de justice est pour ce qui se fait en présence de Dieu et de la mort. »

Signori, io non mi oppongo a che si introduca una legge

conforme in tutto lo Stato sulla proposta materia, ma voterei solamente a favore di quella che estendesse nell'intero regno la pienezza del diritto di proprietà concessa dal nostro Statuto.

COLLA. Signori, opportunamente la Commissione ha osservato che il progetto di legge di cui ci occupiamo si divide in due parti affatto distinte, e tende a due scopi l'uno dall'altro diversi: per una parte si mira ad impedire l'accumulamento di beni stabili nelle mani di corpi morali, e per l'altra si cerca invece di mettere ostacolo a che troppo si largheggi con legati o donazioni a favore dei pii o caritativi istituti.

Per ciò che alla prima parte si riferisce, io sono pienamente d'accordo colla Commissione e col ministro proponente, malgrado le amplissime osservazioni presentate al Senato dall'onorevole preopinante con tutta l'eloquenza d'uomo dotto e profondamente convinto; ma per ciò che concerne la parte seconda del progetto io non esito a dichiararmi convinto che la proposta legge non sarebbe né giusta, né appropriata alla condizione dei tempi in cui viviamo, qualora non andasse soggetta a qualche modificazione in favore degli istituti di beneficenza.

Diversamente da ciò che fosse nei tempi in cui emanarono gli stranieri codici invocati dalla Commissione, ed anche diversamente da ciò ch'era presso di noi al momento della discussione del nostro Codice civile, l'ingerenza e la tutela governativa si debbe ai di nostri circoscrivere in tal modo che mai ad alcuno non impedisca il libero esercizio dei diritti che sono a tutti dalle leggi conceduti, se non è che a questo esercizio si oppongono gravi motivi di generale interesse.

E però io non saprei come trovar giusta quella disposizione di legge che m'impedisce di disporre liberamente per donazione o per testamento di quella porzione di beni che è dalla legge dichiarata disponibile per chicchessia, al solo privato fine di tutelare gl'interessi di taluno il quale non abbia diritto, ma solo possa nutrire una incerta speranza di raccogliere intiera la mia eredità.

Il Ministero e la Commissione si mostrano inquieti pel timore che si proceda con eccessiva generosità nel fare legati o donazioni a vantaggio dei pii e caritativi istituti, con ingiusta preferenza alle proprie famiglie ed ai congiunti; per tali istituti sembra doversi temere che troppo raccolgano di ricchezze tolte a private famiglie. Ma questo timore non terrà certo inquieto nessuno il quale voglia esaminare attentamente quale sia a' giorni nostri la condizione degli istituti di beneficenza anche nelle città più cospicue dello Stato, come Genova e Torino, quali sono i legati e le donazioni che da parecchi anni si vanno facendo a cotesti interessanti corpi morali, e quanti sono invece gli infelici ai quali non è più possibile di dar ricovero o soccorso. E mentre in questa città capitale, che certo non è seconda ad alcuna in fatto di generosi e caritatevoli sentimenti, noi vediamo infermi che non trovano ospedale in cui essere accolti, noi vediamo convalescenti troppo presto abbandonati al pericolo di fatali ricadute, vediamo sordo-muti i quali non ponno ricevere quell'istruzione e quell'assistenza che vorrebbe la triste loro condizione, e vediamo infine sventurati d'ogni maniera, ai quali non è possibile di procacciare asilo nelle case di ricovero antiche o moderne, decadute le prime e deluse le seconde nelle speranze per cui spesso s'illudono i zelanti e benefici fondatori di così fatti istituti, noi vorremmo scrivere nella nostra legge tale una disposizione che molti trattenga dal venire in sollievo di tante sventure con donazioni o legati? Noi vorremmo per legge statuire che mentre può ciascuno mostrarsi gene-

roso e prodigo del fatto suo verso chicchessia, senza render conto dei motivi che lo spingono, e senza temere che alcuno possa rendere vane le sue determinazioni, mentre il nostro Codice civile concede anche al prodigo dichiarato piena ed intiera facoltà di disporre come vuole di tutte le sue sostanze allorchè non ha discendenti, ascendenti o fratelli, solo debba giustificare sè stesso pubblicamente, e solo debba temere che manchi pieno compimento alle sue finali disposizioni colui che, mosso da carità degli infelici, o consigliato dalla propria coscienza per segreti motivi che non si debbono indagare, spontaneamente si muova a venire in aiuto di caritatevoli istituti con qualche porzione delle proprie sostanze?

Non si opponga che la legge proposta lascia a chicchessia piena libertà di dare, vivendo, come e quanto gli convenga e gli piaccia, perciocchè sarebbe assai facile di rispondere che molti ponno donare e legare pel tempo che verrà dopo la loro morte, i quali non potrebbero spogliarsi viventi di eguale porzione del loro patrimonio.

Nè si dica che essendo il Governo interessato a che gl'istituti caritativi si mantengano e progrediscano, non è da temere ch'egli metta ostacolo senza giusto e grave motivo alle donazioni ed ai legati che si facciano in favor loro, perocchè, ammettendo anche intieramente che questo timore non sia da aversi per nessun caso e per nessuna condizione di tempi e di persone, un altro timore si affaccia, il quale più che timore è certezza, quello che molti si astengano dal fare donazioni o legati a caritativi istituti per non assoggettarsi a spiacevoli inchieste intorno alla vera situazione del loro patrimonio, per non esporsi al pericolo che ingordi congiunti vilipendano innanzi alle potestà governative ed al Consiglio di Stato il loro nome, la loro memoria e le loro intenzioni, per evitare che sian fatti palesi e forse male giudicati i motivi che li spingono a preferire un istituto di beneficenza sopra congiunti forse indegni dei loro benefizi, ed infine per non abbandonare all'incerto giudizio d'ignote persone non bene informate l'efficacia o l'annullamento delle loro determinazioni.

L'onorevole e dotto relatore della Commissione ci ha detto che gli articoli 717 e 1173 del Codice civile ammisero bensì i corpi e le persone morali a ricevere per testamento o per atto di donazione tra vivi; ma vollero che ciò fosse sotto quelle modificazioni che per legge sarebbero ordinate; donde il progetto di cui ora ci occupiamo non è che un provvedimento appunto fatto per stabilire in modo aperto e chiaro le modificazioni accennate dal Codice civile.

Ma egli non vi disse, o signori, che siffatte modificazioni per quanto concerne gl'istituti di carità e di beneficenza non si fecero aspettare così lungamente come farebbe credere la relazione, e seguirono invece da vicino la promulgazione del Codice civile trovandosi fatte in modo assai chiaro e preciso nel regio editto del 24 dicembre 1836 e nel reale decreto del 4 aprile 1837, leggi che furono universalmente applaudite da che l'esperienza ne venne dimostrando l'opportunità e la convenienza.

Noi leggiamo infatti nell'articolo 53 del citato editto che gl'istituti di carità e beneficenza non possono accettare lasciti, eredità e donazioni di qualunque sorta senza bisogno di speciale autorizzazione del Governo tranne il caso che loro sia annesso qualche peso o condizione onerosa; e noi leggiamo nell'articolo 61 del reale decreto 1837 non essere soggetti ad alcuna delle formalità prescritte per l'approvazione governativa le donazioni o lasciti cui non vada annesso alcun peso, e quelli che si facciano in danaro od

oggetti mobili, bastando in questi casi una semplice partecipazione all'intendente nella quale si rispettino sempre le intenzioni dei benefattori, e non sia data pubblicità agli atti di loro beneficenza contro il desiderio che abbiano manifestato.

Queste sono, o signori, per gli istituti di carità e di beneficenza le modificazioni a cui il legislatore si riservava nei citati articoli del Codice civile; queste sono le disposizioni colle quali il magnanimo re, venerando anche per calda ed illuminata protezione dei caritativi istituti, seppe conciliare coi loro interessi la necessità di evitare i temuti inconvenienti di eccessiva ricchezza fondiaria o di troppo generose donazioni che vadano accumulandosi a beneficio di corpi morali; queste sono altresì le disposizioni ch'io prego il Senato di mantenere in vigore col suo voto.

E qui per non lasciare senza risposta alcuna le cose notate dalla Commissione intorno alla eccettuazione dei doni di danaro o mobili, io mi fo carico della fondata osservazione, che qualora la legge proposta fosse modificata in questo senso, si rischierebbe di mancare alcuna volta allo scopo che dessa si propone, quello di evitare le largizioni inconsiderate ed immodiche. Ma questo non è, a parer mio, lo scopo principale della nostra legge, che anzi scopo principale ed unico della medesima io considero l'impedire che una quantità troppo ragguardevole di beni stabili giaccia in possesso di corpi morali, e sia così tolta dal libero commercio, la qual cosa non dipende menomamente dagli ostacoli che si vorrebbero mettere alle donazioni ed ai legati anche di cose mobili.

Conseguito pienamente l'intento per ciò che concerne gli altri corpi morali, ed anche se si vuole per gli stabili legati o donati agli istituti caritativi, lasciate, signori, che coloro ai quali è libero di cedere a qualunque mala seduzione corrano il rischio di cedere qualche volta alla seduzione della carità; lasciate che coloro ai quali è libero di donare e legare le cose loro come meglio loro piaccia possano liberamente disporne anche a favore dei poveri, e lasciate, ve ne scongiuro, di far credere che il Governo non si opponga alla volontà dei testatori e dei donanti se non quando sono mossi a largheggiare da un sentimento di compassione e di beneficenza.

Io voterò contro l'articolo unico della legge qualora non sia modificato in favore degli istituti di carità e di beneficenza almeno pei lasciti e per le donazioni di cose mobili.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori, lo Statuto fondamentale del regno garantisce senza dubbio ogni specie di proprietà; ma lo Statuto non la definisce, e questa definizione conviene ricercarla nel Codice civile, dove dichiarandosi la natura della proprietà, essa è definita nei termini seguenti:

« La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti. »

La proprietà è dunque dal Codice assoggettata alle disposizioni della legge, e a quelle limitazioni che venissero da essa imposte all'esercizio di essa. Nè la cosa potrebbe stare altrimenti, perchè una proprietà per così dire selvaggia, una proprietà scelta da ogni freno, da ogni limitazione, sarebbe una proprietà impossibile nella società civile.

Oltre a ciò, nella quistione di cui si tratta conviene avvertire che la condizione dei corpi morali diversifica essenzialmente da quella degli uomini privati. Nei privati la proprietà deriva dalla natura: la legge civile la dichiara, la conferma, la regola, la limita, ma non la crea; per lo contrario, in or-

dine ai corpi morali, la legge, da cui unicamente dipende la loro esistenza civile, può sola ad essi compartire la capacità civile; e dovendo questa capacità derivare dalle disposizioni della legge civile, ne conseguita che la stessa legge può apporre all'acquisto ed all'esercizio di questa proprietà collettiva quelle condizioni che essa crede convenienti al pubblico interesse.

La quistione dunque si riduce a riconoscere se sia conveniente o no di apporre all'acquisto delle proprietà collettive, delle proprietà dei corpi morali, le limitazioni che sono contenute nella legge presentata dal Ministero. La vostra Commissione, o signori, ha dato queste ragioni; le ha dottamente ed elegantemente svolte. Non v'è dubbio che, quanto concerne agli stabili, il loro soverchio e progressivo concentramento nelle manimorte nuoce al commercio, nuoce alle libere contrattazioni, nuoce all'industria.

Nè crediate, o signori, che sia cessata a questi tempi la necessità di siffatte avvertenze legislative. Accade ancora attualmente nell'esercizio delle facoltà, compartite al Governo dal paragrafo *Collegiis* delle antiche costituzioni di Milano, accade, dico, che talora si riconosca la convenienza, e dirò quasi la necessità di non lasciar progredire tali acquisti: ed ultimamente ancora si presentò al Ministero che ho l'onore di reggere il caso di un nuovo istituto, in una piccola terra abitata da circa sei mila individui, dove le manimorte già possedevano la diciottesima parte del territorio, pel valore cioè di circa un milione. Questa considerazione fu convenientemente apprezzata e dalla magistratura e dal Consiglio di Stato e dal Ministero, e fu precisamente il motivo per cui la chiesta autorizzazione venne diniegata.

L'altro motivo consiste nella somma convenienza di impedire certe istituzioni evidentemente pregiudizievole alla ragione del sangue ed ai sacrosanti interessi della famiglia. Io credo che questo pericolo sia divenuto meno frequente: tuttavolta gli onorevoli magistrati che siedono in questa Camera potrebbero facilmente attestare che non sono assolutamente infrequenti i casi in cui essi trovansi chiamati a profferire sentenze sopra questa specie di pregiudizievole ed immorali istituzioni.

Del resto, in materia di legislazione ebbero sempre presso di me un'autorità grandissima gli esempi delle nazioni più civili, più inoltrate nei buoni, nei legittimi progressi; ed io veggio che una disposizione analoga a quella che il Ministero ebbe l'onore di proporvi è divenuta di diritto quasi universale in Europa. Non parlo della Francia, dove si trovano editti limitativi degli acquisti delle manimorte, che rimontano sino all'epoca del re san Luigi. L'articolo 910 del Codice francese fu generalmente imitato da quasi tutte le recenti legislazioni d'Europa, come avvertii opportunamente la vostra Commissione.

Gli stessi principii già trovansi da antichissimi tempi radicati tra noi: essi furono nella Savoia proclamati col regolamento del 1773 confermato da una consuetudine già a quei tempi antichissima. L'istessa disposizione si rinvienne nelle provincie staccate dallo Stato di Milano coi trattati che vennero stipulati nella prima metà del secolo corso dai Reali di Savoia. Nè io oserei di darne il carico all'imperatore Carlo V, siccome fece uno degli onorevoli preopinanti. Se noi leggiamo il paragrafo *Collegiis*, troviamo che la sua disposizione non riguardava essenzialmente che gli stranieri; e si fu appunto per l'evidente utilità della cosa, per una specie di necessità universalmente riconosciuta e sentita che l'interpretazione fondandosi sulla considerazione dall'ingerenza che si pigliava dall'autorità ecclesiastica nell'amministrazione di

queste manimorte, per cui si potevano esse considerare come straniere; non fu, dico, che per ragione di questa interpretazione, che si estese alle manimorte, ai pubblici stabilimenti di qualunque specie quel divieto, che in origine non riguardava fuorchè gli stranieri.

La convenienza della cosa fu anche presente all'illuminata Commissione che si occupò della compilazione del Codice civile. Essa non aveva proposto da principio che una disposizione relativa agli stabili. Vennero dopo le osservazioni dei Senati e per una ragione, secondo me, giustissima e fondatissima, il divieto che nel primo progetto non riguardava fuorchè l'acquisto degli stabili venne esteso anche all'acquisto dei mobili.

Io non credo poi che da questa disposizione possa risultare verun essenziale detrimento agli stabilimenti di pubblica beneficenza. Ciascuno potrà disporre delle sostanze sue nel modo che più gli talenterà, ed il Governo cui è affidata la facoltà di concedere o negare la richiesta autorizzazione sarà di certo in questa bisogna guidato sempre da tali sentimenti, i quali valgono a rimuovere ogni ombra di timore, che egli sia mai per valersene a pregiudizio di questi pubblici stabilimenti. Se la disposizione non pregiudicherà a verun essenziale diritto, a verun legittimo interesse privato, il Governo avrà sicuramente per lo meno il medesimo interesse, il medesimo desiderio di qualunque privato cittadino che la disposizione abbia il pieno ed intero suo effetto. Se poi accadrà un qualche raro caso, che queste disposizioni tornino a danno di qualche diritto, di qualche interesse legittimo, allora il Governo dovrà riconoscere ciò che qualunque privato cittadino riconoscerrebbe, vale a dire, che in quel caso meglio è il togliere alcunchè alla liberalità assegnata ad un pubblico stabilimento anzichè recare la rovina intiera ad una famiglia.

Consequentemente vieppiù avvalorato nel sistema proposto dal Ministero, mercè delle savissime considerazioni aggiuntevi dalla vostra Commissione, egli crede di dovervi persistere.

COLLI. Dopo quanto è stato detto dai dotti oratori che mi hanno preceduto, è presunzione la mia il chiedere la parola; tuttavia io non posso nascondervi, o signori, la meraviglia recatami nel vedere che in un secolo in cui d'altro non si parla che di beneficenza, di filantropia, di soccorsi alle classi meno agiate, si pensi a porre un limite alla generosità dei cittadini i quali beneficiare volessero i pii stabilimenti e gli ospedali; che in un secolo in cui tanto si parla di libertà e di legalità si pensi ad abbandonare all'arbitrio del Governo e limitare il diritto di proprietà, quello di ultima volontà, diritto il più sacro, il più rispettato fra tutte le nazioni e ciò, dicesi, per restituire al libero commercio una parte dei beni territoriali, come se non vi fosse altro mezzo per raggiungere questo scopo, come se la legge non comprendesse anche i beni mobili. Che una simile legge garbeggiasse a Federico II, a Giuseppe II, a Leopoldo di Toscana i quali sotto il manto della filosofia aspiravano al più intollerabile assolutismo, è ciò che di leggieri si concepisce; quantunque mi giovi osservare di passaggio che Giuseppe II altro non fece colle pretese sue riforme che spingere la maggior parte dei suoi Stati ereditari alla ribellione e poco meno; e che Leopoldo, partendo dalla Toscana per occupare il trono imperiale, lasciò poco desiderio di sé in quel paese. Ma noi entrati di recente e con entusiasmo nella via della libertà, allontanarci in tal guisa dall'esempio del popolo modello, del popolo che da più secoli ha saputo conquistare la sua libertà, e conservarla perchè moderato in essa, e ponderato nelle riforme, allon-

tanarci, io dico, dall'esempio di quel popolo, è cosa di cui non posso farmi capace.

FRASCHINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

FRASCHINI, relatore. Dopo ciò che il Senato ha inteso dirsi dal signor ministro di grazia e giustizia in risposta alle eccezioni che dai due onorevoli colleghi si sono fatte al progetto di legge di cui si tratta, poco o nulla mi resta a dire. Non potrei certamente trovare parole che potessero alla forza di quelle dallo stesso signor ministro pronunciate approssimarsi, per meglio convincere gli animi vostri della giustizia, e dell'utilità della proposta legge.

Ciò non pertanto io mi farò a rispondere ad alcune delle osservazioni dei preopinanti.

Si disse in primo luogo che si deve evitare di dare una troppa estensione al potere esecutivo, ed io più d'ogni altro sono di questo parere; ma non pare a me che colla legge che si propone alla vostra accettazione si voglia armare il potere d'una forza tanto straordinaria, da poterne temere degli inconvenienti. Il potere esecutivo ha egli egualmente interesse a che gli stabilimenti pubblici, i corpi morali dello Stato si mantengano in istato a poter sopportare anche largamente i pesi inerenti alle loro istituzioni coi loro proventi; l'interesse è eguale, se non è maggiore per quelli che stanno al potere come per noi tutti. D'altronde, se mai potesse avvenire caso in cui il potere esecutivo si facesse ad opporre ostacoli non ragionevoli a largizioni fatte a corpi morali, la di cui utilità fosse dimostrata, il potere esecutivo andando sottoposto a severe leggi, non mancherebbe di doverne rendere conto al Parlamento, ed essere perfino esposto ad essere messo in accusa; onde io non temo da questa parte inconvenienti da questa legge.

Si disse che l'articolo 25 del Codice civile patrio essendo anteriore allo Statuto, fu esso con questo in certo qual modo abrogato nella parte in cui si dichiarava che i corpi morali erano considerati come persone godenti dei diritti civili, sotto però quelle modificazioni che dalle leggi possono essere imposte. Queste modificazioni, si disse, non possono più aver luogo, poichè essendo i corpi morali appunto considerati come persone, devono poter invocare, come i privati, gli stessi diritti che lo Statuto a questi accorda. Vediamo che cosa dice lo Statuto a questo riguardo: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, tutti godono egualmente i diritti civili e politici, sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve (notate, o signori), salve le eccezioni determinate dalla legge. » Di qui si vede che tutti i diritti di proprietà possono andar soggetti a modificazioni sì e come i bisogni e l'utile della società possono richiederlo. Ma io vado più oltre, e dico: chi diede ai corpi morali l'esistenza? Non esito a dirlo, l'esistenza fu data ai corpi morali della società medesima, dalla legge. Ciò posto, l'articolo 25 dispone che debbano andar soggetti alle modificazioni stabilite dalle leggi i diritti dei corpi morali.

Quest'articolo, o signori, non si può scindere; sono i corpi morali considerati come persone, ma sotto una condizione, vale a dire di rimanere soggetti alle modificazioni delle leggi; ora se non si vuole che vadano soggetti alle modificazioni delle leggi, bisogna riunire alla prima parte dell'articolo, e dire che non sono corpi morali riconosciuti come persone, ciò che nessuno di noi vorrebbe ammettere. Onde se non riconosciuti dalla legge come godenti dei diritti civili, siccome l'istesso articolo loro impone quelle modifi-

cazioni che le leggi saranno per statuire, bisogna necessariamente che a queste leggi restrittive, modificative, debbano andar soggettivi.

Si è invocata l'autorità di La Mennais.

Signori, io preferisco a questa l'autorità dei legislatori di pressochè tutti gli Stati d'Europa. Ciò posto, io dirò che l'esempio che io ho addotto a sostegno del progetto di legge tratto da quanto si pratica pressochè in tutti gli altri Stati, ha tutta la sua forza in questa discussione.

Non si può incagliare la disponibilità: altra eccezione che si è fatta.

Io non ammetto neppure quest'asserzione; poichè quando taluno disponga delle cose sue inconsideratamente, la legge deve venire in suo soccorso, tanto più quando le circostanze della famiglia lo richiedano.

E certamente la condizione unica che si tratta d'imporre all'efficacia dei lasciti e delle donazioni a favore dei corpi morali, quella cioè dell'autorizzazione sovrana, non è una modificazione della libera disponibilità delle cose sue tanto grave che possa stare in bilancia coll'utile sommo che ne avverrà dall'accettazione della medesima.

DELLA TORRE. Messieurs, il n'y a certainement rien à ajouter à ce qui a été dit si éloquemment par plusieurs de nos honorables collègues; mais on vient de s'appuyer sur ce point, que l'on est en droit de faire ce qu'on fait, parce que le Code dit que les corps moraux seront soumis à ce qui sera statué à leur égard. La question a donc un peu changé d'aspect; il s'agit de savoir s'il convient, ou s'il ne convient pas de faire la loi; examinons donc le résultat que cette loi doit produire. Ce résultat, cela vous a été dit, cela vous a été presque démontré, c'est de diminuer les libéralités; car du moment où l'on est forcé de remplir des formalités, de subir la publicité, beaucoup de personnes ne voudront pas faire de dons, afin d'éviter cette publicité, ou parce qu'elles ne seront pas certaines de voir leur dons approuvés.

Voilà pourquoi le résultat de cette loi est de diminuer les libéralités, et ce résultat contre qui tourne-t-il? Contre les institutions qui ont pour but de soulager l'indigence, de porter secours aux pauvres et aux malades. Vous le savez, messieurs, dès que les habitants des couvents ont pourvu à leur entretien simple et frugal, ce qui reste doit être donné en aumônes; c'est là une règle fixe; les hôpitaux doivent soigner les malades, autant que leurs moyens le leur permettent, et les établissements pieux doivent donner des vêtements à ceux qui en manquent, et secourir ceux qui sont dans la misère. Ne serait-il pas plus avantageux pour le pays que ces établissements fussent riches? Je ne puis comprendre pourquoi le pouvoir a conçu l'idée de les appauvrir. On me dira: autrefois ils étaient à leur aise sous un Gouvernement absolu; cela est parfaitement vrai, mais le Gouvernement absolu était exercé par un roi qui avait tout pouvoir; il était libre d'empêcher ces établissements de recevoir des dons, mais ordinairement il en faisait lui-même, et si vous en doutez, visitez la plupart des hôpitaux, des monastères, et vous trouverez chez eux les preuves visibles de la munificence royale dans notre pays, ducale ailleurs, impériale en Autriche.

Avec cette loi que l'on voudrait faire, le Ministère peut empêcher de prendre, mais il ne peut rien donner; car pour qu'il puisse donner quelque chose, il a besoin d'une loi spéciale, il faut que cette loi passe devant les deux Chambres; de là, une série de difficultés; il faut un besoin extrême pour qu'un Ministère prenne une telle résolution; on ne le fera pas, et peu à peu les hôpitaux tomberont dans la détresse. A Turin nous avons deux hôpitaux, celui de Cottolengo et le

Ricovero de mendicité; ces deux établissements, qui n'ont presque point de rentes fixes, vivent de dons et de legs, et cependant 1600 pauvres sont soignés dans ces établissements; le premier en a à sa charge 1200 pour sa part, le deuxième environ 400. C'est un nombre considérable de malheureux; pourtant si les legs diminuent, il faudra renvoyer une grande partie de ces pauvres et de ces malades.

Les hôpitaux suffisamment pourvus, l'hôpital de la Charité, par exemple, qui soulage tant de misères, peuvent dire qu'il leur arrive souvent, malgré leurs revenus, d'aliéner des capitaux, de vendre des terres pour subvenir aux besoins du moment. Comme l'hôpital de la Charité est bien vu dans cette capitale, la charité publique se tournait vers lui, et ses sacrifices étaient promptement réparés; mais maintenant qu'il y a des formalités qu'on ne pourra pas toujours remplir, maintenant que celui qui fait un legs ne sait pas si ce legs ne sera point redemandé par un parent éloigné; maintenant qu'il faut que l'on dise à tout le monde, que l'on publie ses charités, tandis que l'Evangile a dit: « que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite; » maintenant qu'il faut sonner de la trompette pour dire: *j'ai donné*, vous comprenez combien le nombre des dons diminuera, et les hôpitaux, par conséquent, tomberont dans la détresse; et comme chaque établissement a le désir de vivre, les établissements de bienfaisance aussi bien que les autres, on fera des économies; au lieu de dépenser ce qu'on possède, on dira: mais songeons à l'année prochaine, il faut donner peu, et ce raisonnement trop justifié par les circonstances tournera au détriment de la classe pauvre; cela est positif.

La suppression des couvents en Angleterre a amené le paupérisme; malgré ses lois et ses richesses, cette opulente contrée est impuissante à faire cesser ce fléau. Cependant, en Angleterre, on n'a fait que fermer les couvents; mais nous, nous attaquons les couvents, les hôpitaux et les œuvres pies, nous attaquons donc tous les établissements où la classe indigente trouve des secours. Aussi nous arriverons beaucoup plus vite que l'Angleterre à toutes les graves difficultés que lui cause le paupérisme, nous y arriverons actuellement dans cette saison, quand le Gouvernement ne peut faire des sacrifices, quand nos finances sont obérées, quand l'obligation de créer de nouveaux impôts se fait sentir, et ces impôts, messieurs, auront pour conséquence de diminuer le travail, parce que celui qui a moins de revenu dépense moins; et c'est dans ce moment, dis-je, que nous affaiblissons les ressources que Dieu, la providence et nos ancêtres ont données à la classe indigente! Non, messieurs, le moment n'est pas opportun. Les trois orateurs qui ont pris la parole avant moi, ont, ce me semble, mis en avant de puissantes raisons; quant à moi, qui suis venu ici pour plaider la cause de la classe malheureuse, je n'admets pas les observations qui viennent d'être faites. On a parlé de parents éloignés; mais le testateur qui ne voudra pas leur laisser son bien, sachant que vous pourriez annuler le don qu'il aurait fait à un établissement de charité, le lèguera à telle autre personne qui lui plaira, et à cet égard vous ne pouvez rien.

On a dit encore: les hôpitaux accumuleront trop de richesses; mais les pouvoirs législatifs ne vivront pas une seule année, ceux qui viendront après nous poseront telles limites que les circonstances du temps rendront convenables. Pourquoi pour le danger éloigné priverions-nous la génération présente des secours qui lui sont si nécessaires! Cela ne serait pas raisonnable.

On dit encore que les mains-mortes ne paient pas de droits de succession; il vous est loisible de les assujétir à un impôt

qui se paierait à des périodes déterminées en raison du revenu. Mais maintenant, dans ce que vous voulez faire, il y a une violation du droit de propriété, il y a une restriction au droit de liberté. Nous voulons la liberté, et nous faisons des lois qui enchaînent; nous nous plaignons de l'absolutisme, et nous faisons des lois absolutistes. Mes pounons ne sont pas forts, mais ma conviction est forte; je dis que nous faisons là une mauvaise loi; si on veut forcément qu'elle soit votée, il faut la restreindre, comme le propose l'honorable sénateur Colla. Je vote contre la loi. Si on veut qu'elle existe, je vote pour l'amendement que j'indique. Je ne crois pas qu'il y ait des raisons pour nous embarquer dans des difficultés nouvelles. MM., nous en avons bien assez. N'augmentons pas le nombre des indigents, des hommes privés de secours qui ne sont déjà que trop nombreux dans nos rues!

GIOLA. La legge di cui stiamo ora deliberando è difesa da tante ragioni ed esempi ed autorità che io non so se non sia opera vana parlarne da capo, come si farebbe per una tesi difficile e controversa. Ma poichè dallo stesso nostro regime costituzionale si attingono ora alquanti dubbii che non sarebbonsi prodotti in passato, così, da questo punto almeno di veduta, stimo non inopportuno di esaminare intimamente il valore e la convenienza di quella legge.

Sono alcuni i quali, per essere ora regime e tempo di libertà, avvisano che i corpi morali abbiano a parteciparne quanto gli individui, e nominano durezza e stimano anacronismo il farli incapaci di succedere o di acquistare senza permesso di Governo. Ma coloro che giudicano di questa guisa non hanno forse considerato abbastanza che enorme differenza siavi da un caso all'altro, e come vada lungi dal vero la proposta assimilazione.

I corpi morali differiscono dagli individui per origine, per natura e infine pel modo stesso e per gli accidenti della loro esistenza. Differiscono per ragione d'origine, perchè gli individui esistono indipendentemente dal potere civile e prima di quello; hanno diritti propri risultanti dalla loro natura e dalle loro facoltà, diritti riconosciuti, ma non creati dalla legge civile, i quali essa protegge e governa, ma non può revocare, nè distruggere, come non potrebbe distruggere le persone a cui si riferiscono.

Per contrario i corpi morali sono opera e prodotto della legge. Per lei hanno cominciato ad esistere e per lei similmente si mantengono e durano. Essa può negare che sorgano: sorti, può abolirli: può modificare le condizioni della loro esistenza: sono insomma in mano di lei, come una creazione che le appartiene. Donde segue che le libertà degl'individui radicate in diritti nativi e anteriori a qualunque società non possono ragionevolmente venire invocate in pro di codeste istituzioni che sussistono per virtù di diritti convenzionali e secondari. Differiscono poi per natura, perchè negli individui è una volontà attiva e operante la quale riceve da sé stessa le sue ispirazioni, e che non può oltre a certi limiti venire contraddetta o rattenuta, mentre i corpi morali non hanno una individualità certa e definita, ma rappresentano un complesso di molte volontà insieme operanti, le quali, facendo in sostanza amministrazione e governo, ammettono naturalmente un'amministrazione e un governo superiore.

Infine differiscono pel modo e per gli accidenti anche estrinseci della loro esistenza, perchè mentre l'individuo si tramuta e passa, mentre il figlio succede al padre, l'erede al testatore, il denatario al donante, e per questa perpetua vicenda si interrompono le accumulazioni infinite di beni, e si

avvivano i traffichi e le industrie dei corpi morali, immobili, immutati, se non avessero governo e temperamento di leggi speciali, a poco a poco e per via di acquisti, successivi e non mai scemati, assorbirebbero quanto di beni è nel mondo. Duunque non può comportarsi che le libertà concesse per regola ordinaria ai cittadini vengano citate come esempio o argomento delle libertà dei corpi morali, che hanno natura e origini e modo di esistere sì intimamente diversi.

Rimossa così la male imaginata assimilazione, vediamo brevemente quante ragioni o di necessità o di convenienza accompagnano la legge presente.

Essa ha due parti: parla di acquisti, e parla di donazioni e testamenti.

Quanto agli acquisti sonvi due ragioni a consigliare, che il Governo debba estendervi la sua vigilanza.

La prima, e la più ovvia, è la tutela stessa de' corpi morali. È evidente che codesti corpi morali, or per imperizia, or per mala fede di chi gli amministra, ed ora per l'uno e per l'altro, possono venir tratti a negozi rovinosi. L'intervento dell'autorità governativa o allontana o diminuisce questo pericolo.

La seconda, più rara ad avverarsi, ma non però meno importante, sta in ciò che un corpo morale largamente dotato, e (poniamo) avaramente amministrato potrebbe tanto crescere in ricchezza, e tanto allargare indi i suoi acquisti, da non lasciar luogo all'industria e al compossesso degli altri cittadini. E allora l'autorità pubblica dovrebbe pure intervenire, affin di rimuovere o temperare una così disastrosa accumulazione.

Allorquando io versavo tra le cure forensi mi occorre questo caso singolare. Un canonicato di patronato laicale dotato originariamente di circa 5000 lire di rendita, aveva per legge rigorosa di fondazione che il terzo delle rendite annue si dovesse mettere in serbo, e farne cumulo per impieghi successivi, servata sempre la condizione di non volgere a pro del titolare se non le due terze parti de' frutti annuali.

Il beneficiato trascorò per molti anni d'osservare codesta condizione, e il patrono lo citò perchè fosse tenuto ad adempierla secondo le leggi di fondazione.

Parlai pel beneficiato, e provai con un calcolo facile che la clausola di fondazione era esorbitante, immorale, impossibile; che per l'azione prodigiosa dell'interesse composto, in un tempo non lontano, quel canonicato avrebbe assorbito tutte le terre dei ducati, e trascorsi alquanti secoli, avrebbe tirato a sé le ricchezze di tutta la terra. Il tribunale apprezzò le ragioni addotte e annullò quella clausola di fondazione siccome direttamente contraria allo spirito e alla lettera delle leggi patrie che proibivano gli acquisti indefiniti delle mani-morte.

A questo caso possono darsi mille o uguali o somiglianti; ed è però necessaria l'opera e l'azione del Governo a frenare codeste accumulazioni, le quali lasciate correre senza ritegno preparerebbero i più grandi disastri alla società civile.

Le stesse ragioni valgono molto più per le donazioni e per le successioni. Se non che per queste si fa luogo ad altri pericoli speciali, i quali consigliano una più speciale e rigorosa vigilanza. La vanità dei testatori, i quali con questa sorta di lasciti sperano di procacciarsi un'aureola di gloria, che duri al di là delle esequie; il corrucchio, anche ingiusto verso gli eredi legittimi; un sentimento religioso esaltato, che dispensando i beni a una certa maniera, confida di farsene come una dote trasportabile anche nel mondo di là, ecco i pericoli dei quali convien temere, e ai quali è giusto che venga con buone leggi provveduto. Nè questa è idea nuova, o creata

dalle effervescenze presenti, ma veuta da gran tempo nei Governi più temperati e civili, e mantenuta con un vigore pari alla sua importanza. Luigi XIV nel suo famoso editto dell'agosto 1749 diceva cose non punto diverse da quelle che ora si adducono. Ecco un brano di quell'editto :

« Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur de notre royaume nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients des établissements des gens de main-morte et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leurs soient propres et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont les testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs il arrive souvent que par les ventes qui se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte que, » ecc. »

Di ugual tenore sono gli editti di Maria Teresa, pubblicati su questo stesso argomento fin dal 15 settembre 1753 e altri assai di altri luoghi e principi che sarebbe lungo di enumerare.

A queste considerazioni aggiungete poi che la donazione che facciasi a corpi morali o fondazioni involge in sostanza un *estendimento*, un' *ampliamento* della fondazione stessa. Epperò come al suo nascere essa ebbe bisogno dell'autorità del Governo, così per la medesima ragione è giusto che questa autorità intervenga ad ogni atto che sposti e allarghi i limiti della sua esistenza primitiva.

Ma, si oppone, di questa guisa, con questi freni, con queste note di Governo voi fate più difficile e più rari i lasciti a favore delle istituzioni pie, fra le quali pur sono molte che ne hanno strettissimo bisogno per sovvenire ai travagli o alle infermità de' nostri stessi concittadini.

A ciò rispondo che non vi è legge generale sì buona, la quale giovando nel suo complesso, non lasci luogo in qualche caso speciale a qualche danno o inconveniente. Nè però è da conchiudere che la legge non debba farsi, prevalendo le sue utilità generali e permanenti ai danni pochi e rari che possano per avventura derivarne.

D'altronde i testatori sanno o denno sapere che le loro largizioni, moderate e non oltraggiose agli eredi, se volte massime a istituzioni di pubblica beneficenza, saranno indubitabilmente approvate, tanto che per questi casi l'approvazione governativa è poco più che una formalità. Nè si resteranno però dal farle, per un timore (che non sarebbe punto ragionevole) che non venissero approvate.

E dico che non sarebbe ragionevole, perchè, mentre il Governo ha debito in sostanza di venire in soccorso agli istituti di carità (agli ospedali principalmente), ogni lascito fatto a questi ultimi torna in fine a sollievo del Governo stesso, il quale ha però un interesse prossimo e potente a non negare senza gravissime ragioni la sua autorizzazione.

Sicchè ad assicurarne i testatori concorrono due ragioni: la moralità del Governo, il quale avrà sempre come debito di rispettare possibilmente le intenzioni dei testatori, e il suo interesse proprio, che in molli casi quasi non si distingue da quello degli istituti beneficiati.

Datemi, o signori, una carità viva, operosa, cristiana,

veramente cristiana, e non dubitate che per queste nuove leggi le largizioni diminuiscono.

Oh non sperate nulla da coloro i quali fanno dipendere la loro generosità da meschine suscettibilità! Non sperate nulla da coloro, i quali per capriccio e per umore si stancano di operare il bene!

Ma il Governo che regolerà con queste norme le sue risoluzioni, dee però avere mano libera anche al negare, quando di negare si mostrassero ragioni gravissime: quando, per esempio, il lascito fosse empio verso i parenti, quando apparisse esorbitante, quando avesse sembianze di vendetta postuma, quando le condizioni economiche del corpo beneficato fossero tali che non si potesse, senza grave danno pubblico, consentire un maggiore assorbimento di beni.

Ciò che lega i cittadini allo Stato è principalmente la proprietà. Concentrarla in poche mani equivale ad accrescere la massa dei proletari, e ad indebolire i legami sociali. Dunque, ripeto, un limite, una misura vi debbe essere; e questa misura conviene che sia data da una legge generale la quale rispetto ai corpi morali faccia dipendere acquisti e donazioni dall'autorizzazione superiore.

GIULIO. Signori senatori, le ragioni per le quali mi sono determinato di votare contro la seconda parte del progetto di legge che vi è presentato sono state la più parte così eloquentemente espresse dal mio onorevole collega il senatore Colla, che nulla mi resterebbe ad aggiungere se dopo di lui parecchi senatori non avessero presa la parola in difesa della disposizione del progetto.

Il signor ministro di grazia e giustizia diceva che, parlando dei diritti delle proprietà, conveniva anzi tutto cercare la definizione della medesima, e che questa la troveremmo nel Codice civile, secondo il quale il diritto di proprietà consiste nel poter disporre nel modo più ampio delle proprie facoltà, salve però le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti. A ciò risponderò che, prima che il diritto di proprietà fosse scritto nei Codici, era scritto nel cuore di tutti gli uomini, e che questo non aspettava dalle leggi civili una definizione, ma puramente una sanzione; e che le leggi ed i regolamenti che debbono reggere la materia della proprietà essere denno sempre conformi a quei generali principii sui quali l'esistenza della società stessa riposa, e non potersi concedere al legislatore la facoltà di distruggere con una mano ciò che egli ha coll'altra costruito, di combattere coi fatti quei diritti di proprietà di cui ha scritto nel Codice l'assoluta ricognizione. E finalmente che ogni qual volta si tratta di giudicare della trasmissione o della conservazione di una proprietà, esiste in tutti i paesi costituzionali un ramo di pubblica autorità espressamente stabilita, i magistrati, cioè, ed i tribunali; onde lo sviare dai tribunali, per portare dinanzi al Ministero od al Consiglio di Stato la cognizione delle contestazioni nelle quali si tratta dei diritti di proprietà, è, a parer mio, un guastare quell'ordinamento che lo Statuto ha voluto tra noi stabilire.

Un altro onorevole senatore notava che passano tra i corpi morali ed i cittadini tre differenze che egli deduceva dalla loro origine, dal loro scopo, dal loro modo di esistere. Egli diceva che competono agli uomini che fanno parte della società diritti anteriori, i quali la società deve riconoscere e garantire, e che non può in niun modo distruggere: i corpi morali, invece, debbono tutta la loro esistenza alle leggi, e sono anzi creazione delle medesime, le quali, come gli hanno creati, così possono imporre alla loro esistenza quelle condizioni che ravvisarono più convenienti al bene dell'intera società.

Ma io pregherei l'onorevole senatore di voler considerare che la esistenza dei corpi morali è appunto conseguenza di quei diritti anteriori di tutti gli uomini che le leggi civili debbono riconoscere e per niun modo toccare. Infatti è diritto anteriore all'esistenza della società quello non solamente di poter disporre individualmente delle sue sostanze, ma di potersi associare con altri, mettere in comune una parte delle sostanze stesse, o destinarle ad un uso speciale.

Questo diritto la società non lo crea; essa lo riconosce, lo regola, lo tutela. Si soggiunse che gli uomini privati hanno una volontà propria; che i corpi morali non l'hanno; al che rispondo che i corpi morali se non hanno volontà propria, vivono della volontà di coloro che li hanno istituiti.

Osservava l'onorevole signor senatore Della Torre, che gli antichi legislatori, i quali erano al tempo stesso principi assoluti, se per una mano raffrenavano le largizioni dei privati, vi sopperivano per altra parte colle proprie, e che i Governi presenti possono ben impedire le largizioni, ma non più sopperirvi essi stessi. Egli temeva per conseguenza che questo nuovo incaglio apportato alla generosità dei privati ridondasse in danno degli istituti di beneficenza, i quali non ricevessero nè dagli uni, nè dagli altri. Confesso, o signori, che provo un timore tutto affatto contrario.

Io credo che il non fare non sia dei tempi nostri, e quello che non si fa dagli uni, di necessità debba farsi dagli altri; e sono perciò di parere che l'arrestare i movimenti della beneficenza delle pubbliche istituzioni del culto non sia stato da niuna potenza umana mai accordato; ma credo altresì che quel Governo, il quale con improvide leggi impedirà che la volontà dei privati ed i mezzi loro direttamente suppliscano a questi bisogni, si troverà costretto dalla necessità di provvedervi egli stesso.

Pare a me dunque che il voler con legge limitativa frenare la generosità dei privati a favore delle opere pie, degli istituti religiosi, degli istituti di istruzione, avrà per effetto inevitabile di mettere a carico del Governo le opere pie, il culto e gli istituti di istruzione.

Si citano gli esempi di tutte le nazioni di Europa, in cui è vigente una legislazione poco disforme da quella che vi si propone di approvare.

Io vi pregherei, o signori, di osservare che se questa legislazione ha prodotto così invidiabili frutti, non può questo spingerci ad accettarla per norma, ed io credo di non andar troppo lontano dal vero asserendo che una parte di quelle incomposte idee, le quali girano pel mondo, e tanto male hanno prodotto e minacciano ancora di produrre, sono in gran parte dovute a questi limiti che i Governi hanno inopportunamente voluto imporre alla privata carità. Ed io sono di parere che se noi siamo finora andati esenti da questa peste, e che se possiamo sperare di andarne esenti per l'avvenire, si è per ciò appunto che la carità dei privati non improvvidamente limitata dalla legge ha potuto sopperire a quei tanti bisogni che, rimasti non soccorsi altrove, hanno eccitato contro i Governi quei clamori che hanno spaventato e tuttora spaventano tutta l'Europa. Per tutte queste ragioni, o signori, io voterò contro la seconda parte della legge che vi è proposta.

SCLOPIS. Signori, come avete udito, il campo della discussione è mietuto; non rimane più altro che a spigolare, e ancora, ciò che si raccorrebbe propriamente non sarebbe per canto mio che un'imperfetta ripetizione di molte cose che egregiamente sono venute in discussione. Io dunque non ri-

salirò ai principii; io non esporrò teorie, ma solamente mi permetterò di sottoporvi alcune considerazioni sull'effetto morale, o, dirò meglio, sulla causa morale dalla quale credo debba informarsi questo progetto di legge, e debba quindi ricevere la sua applicazione.

Molto si è parlato di restrizioni; si è voluto ricondurre, a giustificazione di questa legge, perfino l'aspetto di una società dalla quale ci divide inesorabilmente non solamente una serie d'anni, ma una serie d'idee che, si può dire, abbia cangiato la faccia del mondo.

Io quindi non invocherò nè la prammatica di San Luigi, nè gli editti di Luigi XV, nè mi farò a riprodurre quei tanti argomenti per i quali nel tempo in cui quelle dottrine sapevano ancora alcun che di arcano, ed almeno prendevano colore di ardite, venne in grande rinomanza, per esempio, il Campo Manes, e quelli della sua scuola. No, signori, i tempi nostri richiedono altre considerazioni, e soprattutto vogliono che i fatti legislativi si pongano d'accordo perfettamente col modo nostro d'intendere, colle nostre abitudini, coi nostri bisogni.

I nostri bisogni, le nostre abitudini sono certamente di lasciare la maggiore disponibilità possibile a chicchessia di chicchessia che gli appartenga. In questa parte non vi ha che dire; ed un Governo che volesse mettersi a fare il procuratore speciale di persone private, o di persone morali, mancherebbe al suo ufficio, e poi gli toccherebbe la pena di aver tentato l'impossibile e di essersi pregiudicato.

Dunque noi dobbiamo considerare come questa legge possa ravvisarsi utile ne' suoi effetti presso di noi. Ed io la ravviso utile non come legge di restrizione, non come una specie di cambiamento che si voglia fare, tra gl'interessi dei corpi morali e gli interessi del Governo, ma come legge di sorveglianza, come legge di tutela, di raccomandazione morale, di quella raccomandazione morale che, venendo dal Governo impressiona i sudditi, cresce autorità alla fondazione, e toglie quella miniera di dubbi che sempre nascono dalle tenebre, dall'incertezza e dal sospetto di soprusi.

Considerata così la legge, forse, io credo, potrà ottenere grazia anche agli occhi di coloro che la riputavano almeno un anacronismo. Che la tutela di un Governo possa essere così provvida da allontanare anzichè da accrescere i pericoli che si restringano le donazioni, ed i lasciti pii, è cosa presso noi dimostrata.

Vi rammentate, o signori, quello che è accaduto nel 1836 quando si fecero quelle providentissime leggi sul buon governo degli istituti di beneficenza? Vi ricordate come allora si alzasse un susurro, e si dicesse che si voleva mettere la mano sulle borse, perchè più non venisse soccorso ai poveri? Che il Governo voleva farla da tiranno sulle intenzioni benefiche dei moribondi? Che si voleva entrare in quei siti che per volontà dei fondatori erano chiusi?

Tutto questo si disse; si levò gran tempesta, e fu gran trambusto per nulla, perchè da' fatti successivi si è dovuto scorgere che, anzi che scemare, le largizioni aumentarono, e non è gran tempo che voi ne avete avuto una statistica da uno dei nostri colleghi il più esperto sicuramente a darvi fedelmente siffatto ragguaglio.

Donde viene quest'aumento di largizioni? Esso viene precisamente dall'idea che si è formata nel pubblico, che le opere pie andavano rette secondo la direzione che loro era stata impressa: che non si divertivano ad altri usi, e che talvolta i primi de' beneficiati non fossero quelli che dovevano pensare alla distribuzione de' benefici.

Ecco perchè, essendosi formato un criterio morale, crebbero e non diminuirono queste pie largizioni.

Io stimo, o signori, che lo stesso abbia a conseguirne, per l'effetto di questa legge, sempre che, per altro, essa sia bene applicata. E quando dico sia bene applicata, intendo la parte dell'esame a cui si faccia luogo con quell'autorità ed imparzialità di giudizio che debbono costituire l'elemento dell'approvazione o del rifiuto per parte del Governo. Nè veramente saprei come meglio affidarne la disamina che al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, il quale per la sua organizzazione deve formare un corpo costituzionalmente costituito, il quale è pratico di queste materie, il quale è estraneo ad ogni influenza o di partiti, o di persone, potrà sicuramente agire nel solo bene dell'istituzione che gli venne sottoposta.

Io dunque non temo che la disamina che se ne farà dal Consiglio di Stato possa essere per nulla dannosa; anzi io credo che l'autorità che si impartisce al Governo cooperi al beneficio, e sotto quest'aspetto io credo la legge conducente al bene di quelle cause pie alle quali tutti siamo intenti, purchè i benefici che loro si fanno non ridondino a svantaggio di altri che avessero maggiori diritti sulle sostanze che ad essi verrebbero ad appartenere, e non inducano qualche cattivo esempio nel pubblico.

E qui mi sia permesso pure, o signori, di ritornare sopra un argomento che fu addotto nel principio della discussione, argomento esposto colle parole di uno scrittore la cui vita si divide in due frazioni, certamente per nulla somigliante l'una all'altra, voglio dire la citazione fatta del testo del signor La Mennais, il quale esprime come si debba grandemente diffidare quando un ministro si contrappone a quelle agitazioni di pensiero che assalgono un testatore tra la sua coscienza e la morte.

Taluno vi potrebbe dire, o signori, che in questa parte il signor di La Mennais preludeva già a quel certo arbitrio smodato di libera volontà in cui ha poscia, credo, toccata l'ultima prova. Ma io non intendo adesso recriminare su cose che non ci appartengono; dirò solamente che quest'argomento stesso è quello che è stato messo avanti ogni volta che si trattò di spiegare qualunque disposizione di legge la quale limitasse la capacità per dare o per ricevere.

Quando nella discussione del Codice civile si venne all'esame della materia delle fiducie, allora quelli che sostenevano quell'infausto germe di tanti inestricabili diritti, di tanti cattivi esempi, e di tanti giustificati timori, quelli riproducevano appunto quest'argomento, e dicevano che fosse convenienza allargare la mano perchè si trattasse molte volte di saldare un conto di coscienza.

Questo è il primo dovere; ma si saldi in tempo in cui si possa senza offendere la legge. La legge parte da principii generali, e niuno può percorrere tutti gli anditi, tutti i meandri per i quali si obbliga la coscienza degli individui.

Dunque la legge partendo da principii determinati di giustizia e di equità, non toglie a nessuno il libero arbitrio, poichè di questo libero arbitrio, in altro tempo ciascuno poteva fare l'uso il più conveniente, mentre non si ammettevano le fiducie nel Codice civile. Voi sapete che nel Codice stesso si è posto il germe di questa limitazione alle opere pie, e ciò non solamente in correlazione a quelle leggi che si sono fatte anteriormente o contemporaneamente, ma si è posto perchè si sapesse che, cambiando le condizioni sociali, facilmente poteva accadere che si dovessero in queste parti rallentare o stringere i freni; e quindi io credo che l'articolo del Codice civile, nelle sue relazioni, sia perfettamente applicabile al

caso nostro. Ciò dimostra la prudenza del Governo nel non voler porre una misura impreferibile, ma nel lasciare spazio ed agio di accomodare le leggi anche future.

Ora nelle nostre condizioni presenti noi non possiamo credere che la legge proceda per amore di restrizione, ma riteniamo ch'essa agisca soltanto per idea di stabilire un esame preventivo. Se siamo persuasi che quest'esame preventivo si colloca nelle mani di coloro ai quali la fiducia pubblica è giustamente acquistata; se poi si pon mente ad un altro fatto, nel quale io vorrei che più spesso si tornasse, quando si discutono leggi nell'epoca attuale, cioè se si calcola la condizione importantissima della pubblicità, la quale pubblicità è la guida a cui tutti gli atti del Governo si piegano e si moderano; se si pon mente che quando il Consiglio di Stato o il Parlamento avessero sancito alcunchè di troppo rigoroso in fatto di liberalità veramente utile, si levarebbe contro di loro quel sovrano tribunale della pubblicità e dell'opinione, davanti al quale non v'ha argomento d'appello; se poniamo mente a tutto questo, scompaiono tutti i timori. Noi non facciamo una legge di restrizione, noi non invochiamo esami che saprebbero di anacronismo, noi collochiamo le disposizioni che hanno tratto a beneficiare questi più istituti, sotto la protezione della legge dello Stato.

Prima di finire, io desidero ancora che il Senato voglia porre ad un'avvertenza che mi venne testè comunicata da un mio dotto ed illustre collega: vale a dire, che in altri paesi, come sarebbero la Francia ed il Belgio, esistono leggi anche restrittive come si vorrebbe dire nel senso in cui esiste il nostro progetto su questa maniera di acquisti e di donazioni alle opere pie, e tuttavia non si è veduto che colà scemasse la liberalità dei privati pro delle pubbliche fondazioni, ed anzi nessuno, nè dal canto del ceto ecclesiastico, nè dal canto degli amministratori delle opere pie si è dovuto dolere che il Governo ponesse la sua sorveglianza a scampo di quelle cattive interpretazioni, e di quegli abusi di cui uno che sia provato fa supporre la probabilità di cento. In questa parte l'esame sarà provvida guarentigia a cui il pubblico non mancherà di deferire, e la carità privata si coordinerà coi bisogni del pubblico. Tutti questi timori, io credo che potremo passare innanzi, e che questa legge non sarà legge di restrizione indebita, ma sarà legge di tutela e di moderato e giusto esame.

DI COLLEGO LUIGI. Io ringrazio l'onorevole senatore Sclopis di aver citato nuovamente *La Mennais* per l'occasione che mi ha somministrato di rettificare quello che mi pare sia stato meno esattamente inteso in proposito.

Ho fatto notare che citava *La Mennais* nella prima parte della sua vita che precedette i suoi funesti travimenti, ma quello che mi determinava a farlo non era l'autorità sua, erano i fatti da lui allegati; ed egli ha considerato molto opportunamente che assai delle volte la coscienza è quella che dettava la disposizione d'ultima volontà in materia di beneficenza.

Il signor senatore Sclopis nota che quello che non si potrebbe fare in punto di morte, riman libero di farlo in vita. E così può fare chi ha la sorte di pensare per tempo agli interessi della propria coscienza, epperchè si conduce, secondo un'antica massima, a fare testamento mentre è sano. Pur troppo sappiamo quanto l'attacco alla roba sia potente nell'uomo, per cui nè i motivi di religione, nè molto meno i soli motivi di giustizia naturale l'inducono a spogliarsi in vita di quello che ha acquistato meno onestamente. Come il più delle volte pur troppo si vede, non è che la voce di chi può comandare alla sua coscienza che nel letto di morte lo fa

venire ad una giusta risoluzione. Ora questa risoluzione nel punto estremo non si può compiere da lui altrimenti che esprimendo gli atti dell'ultima sua volontà per riparare le ingiustizie commesse ed i mali acquistati. Ma quando il successo del suo lascito dipenderà da un decreto da emanare in dipendenza di parere del Consiglio di Stato, sarà sempre incerto il rimedio.

Osservo poi che allorché il testamento priva i parenti di quello che il testatore si crede tenuto a dare ad un'opera pia per adempire i doveri di coscienza, la legge in virtù della quale si annullerebbe quella disposizione recherebbe doppia contraddizione all'ultima volontà del testatore, perchè oltre all'impedire la pia disposizione farebbe sì che l'eredità fosse devoluta all'erede legittimo, quando a difetto dell'istituto sarebbe forse stata chiamata erede altra persona.

STARA. Risponderò due parole alle osservazioni mosse dal preopinante.

Si è detto che questa legge forse impedisce di soddisfare agli obblighi di coscienza. In primo luogo osserverò che questa legge non impedisce mai. Quando ci saranno motivi legittimi che dispongano il testatore a fare di questi lasciti, questi stessi motivi saranno pur quelli che determineranno il Governo ad approvarli.

Ma voglio andare più oltre: voglio supporre che il Governo non approvasse; io credo che quando quel tale così ha disposto, ancorché venisse negata l'autorizzazione, la sua coscienza sarebbe salva, sebbene non abbia avuto effetto la disposizione sua. Quindi io credo che non sia ad alcuno per nulla impedito di disporre secondo la sua coscienza, essendo egli certo che non gli verrà negata l'autorizzazione quando vi sieno motivi legittimi. Posto anche che questa autorizzazione venisse negata, la sua coscienza non sarà turbata per nulla, avendo egli disposta per quel lascito.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, interogherò il Senato se intenda di chiudere la discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò quindi nuova lettura dell'articolo unico, in cui si comprende tutta la legge (*Fedi sopra*).

DI COLLEGGNO LUIGI. Io domando la parola per la divisione dei due paragrafi.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Colla.

COLLA. Quantunque io abbia prestato tutta l'attenzione ai discorsi che intorno al progetto di legge in discussione si pronunciarono sia dal signor ministro di grazia e giustizia, sia dai membri della Commissione, confesso schiettamente che non mi riuscì di raccogliere cosa alcuna la quale potesse indurmi a credere che la legge proposta oggi alle nostre deliberazioni valesse meglio, per ciò che concerne gli istituti di carità e di beneficenza, della applauditissima legge del 1856 e 1857 colla quale il re Carlo Alberto provvide specialmente per gli istituti di carità.

Io dissi essere persuaso che non occorra per quanto riguarda gli istituti di carità e di beneficenza di variare la legge che noi abbiamo, legge che l'esperienza ha dimostrato ottima. Io dissi che la legge che si propone tornerebbe in grandissimo danno agli istituti di carità, perchè li assoggetterebbe ad imposizioni, ad inganni, ad inchieste talora intorno ai motivi delle largizioni, e che quindi per questo timore si asterrebbero molti dal beneficiare questi istituti, i quali tutti dobbiamo desiderare di veder prosperare.

Io sono dunque fermo nella proposta che quanto agli istituti di carità e di beneficenza si mantengano le leggi del 1856 e 1857, e quando la proposizione mia così estesa potesse in-

contrare difficoltà presso il Senato, mi limiterò a domandare che si conservino per ciò che concerne le donazioni di danaro e cose mobili; io proporrei un'aggiunta la quale lasci libera la votazione sopra la prima parte dell'articolo. L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini: *Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1856, e del reale decreto 4 aprile 1857 per ciò che concerne i lasciti e le donazioni a favore degli istituti di carità e di beneficenza.*

Qualora questo primo emendamento non fosse accolto dal Senato, allora io proporrei che dopo le parole *lasciti e donazioni* si aggiungessero queste: *di danaro o cose mobili.*

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

FRASCHINI, relatore. La Commissione non può aderire agli emendamenti proposti dall'onorevole preopinante. La Commissione non crede che richiamare si debbano espressamente in vigore i due editti del 1856 e del 1857. Questi editti regolano il modo di amministrazione, il modo di contabilità relativa agli istituti di carità e di beneficenza: nel progetto di legge non vi è disposizione alcuna che possa recare variazioni ai detti editti, i quali, se non erro, contengono pure alcune modificazioni alla libertà piena ed assoluta di ricevere...

STARA. La creazione dei nuovi istituti...

FRASCHINI, relatore. Essendovi già in questo editto la vera prova che l'autorità legislativa, l'autorità sovrana può portare alcune modificazioni alla libertà assoluta che si vorrebbe accordare alle manimorte di ricevere ed acquistare beni, io non vedo perchè non si possa fare un qualche passo di più colla proposta legge, che credo esente di ogni critica.

Diciamo perciò di non poter aderire alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

Non possiamo poi nemmeno aderire all'altra proposta, che è un emendamento vero, sebbene si proponga in forma d'addizione, a dir meglio di eccettuazione, relativamente ai lasciti di danaro, o di effetti mobili; la Commissione non vi può aderire perchè, come già ebbi l'onore di esporre al Senato, si autorizzerebbe con ciò indirettamente ciò che realmente la legge stessa vuole essa evitare non solo che si consolidino in masse troppo grandi i beni immobili nelle manimorte, ma vuole altresì che si vada all'incontro alle disposizioni immodiche ed immorali, e come importa che si vada al riparo di questi inconvenienti sia che si tratti di beni stabili, sia che si tratti di beni mobili, non è in alcun modo possibile che possa la Commissione aderire a queste addizioni dell'onorevole signor preopinante.

SCLOPIA. Credo necessario di far osservare al Senato, in conseguenza anche di quanto ha detto il mio onorevole collega ed amico senatore Frascini, che questa legge propria forma un sistema che quando si volesse venire a distinguere i modi d'acquisto, a distinguere le cose che si acquistano, si andrebbe contro allo spirito stesso di questa legge. Questa legge si attiene non alla provenienza, non alla qualità, ma si attiene all'oggetto della ritenzione presso il corpo a cui vengono questi beni di qualunque siasi qualità. Alcuni tra gli oratori hanno detto che avrebbero aderito alla prima parte, ed avrebbero ricusata la seconda. A me, a dir vero, pare che, ricusando la seconda, si comprometta l'intero edifizio di questa legge, si tolga tutto il suo effetto morale, poichè sicuramente l'acquistare a titolo oneroso è tal atto che meno ammette, diremo così, restrizione di quello che sia acquistare a titolo lucrativo.

Inoltre la qualità dei beni non differenzia punto la qualità della persona che li ritiene.

Il distinguere tra i pii stabilimenti di un genere e le istituzioni d'un altro sarebbe non che improvvido, pericoloso partito; dunque quando si voglia aderire a questa legge, bisogna prendere cognizione del suo vero principio, come di un sistema, il quale riposa particolarmente sul fatto della ritenzione di quei beni, di qualunque maniera, da qualunque parte essi provengano presso quei corpi morali. Distrutta questa corrispondenza delle varie parti della legge, ne viene contraddetto il principio. Miglior consiglio sarebbe allora il rigettarla interamente, perchè facendo altrimenti si mancherebbe all'oggetto proprio, e si stabilirebbe un punto di contraddizione, un punto di parallelo intieramente sfavorevole alla parte della legge che rimarrebbe conservata.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Alle osservazioni savissime che vennero proposte dagli onorevoli senatori Fraschini e Sclopis mi permetterò ancora di aggiungere che lo scopo delle provvidenze del 1836 e del 1837 è alquanto dissimile dal fine cui sarebbe intesa la presente legge.

L'autorizzazione che venne compartita agli stabilimenti di pubblica beneficenza, a termini dei provvedimenti del 1836 e 1837, ha per unico scopo l'interesse del pio stabilimento; è una tutela interamente limitata alla conservazione degli interessi del pio stabilimento chiamato ad una successione o ad un legato. Al contrario il fine precipuo cui tende la presente legge ha un'estensione più generale, è un fine essenzialmente politico.

Ciò che si vuole principalmente coll'attuale progetto di legge è di eliminare il pericolo o di soverchio concentramento di stabili nelle manimorte, o di certe disposizioni essenzialmente pregiudizievoli agli interessi delle famiglie, e talora anche immorali. E ciò tanto è vero, che fin d'ora nelle provincie, a cagion d'esempio di nuovo acquisto, dove è in vigore il paragrafo *Collegiis* che ha lo scopo medesimo di questa legge, oltre che quanto a pii stabilimenti si provvede in linea d'autorizzazione a termini delle patenti del 1836 e 1837, si provvede inoltre in via di deroga al paragrafo *Collegiis*; di modo che non converrebbe confondere lo scopo di una tal legge con quello del presente progetto.

PRESIDENTE. Essendosi proposta la divisione dell'articolo in due parti, io la porrò ai voti successivamente.

In quanto alla prima parte dell'articolo non venne proposto emendamento veruno, poichè l'emendamento Colla concerne la seconda parte.

DI SALUZZO ALESSANDRO. L'emendamento Colla non comprende tutti i corpi amministrati, e l'articolo che si legge li comprende tutti.

PRESIDENTE. Parla l'emendamento stesso.

Dunque io pongo ai voti la prima parte dell'articolo di cui darò nuova lettura.

Rileggo il primo paragrafo dell'articolo:

« Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questa prima parte voglia alzarsi.

(È approvata.)

Vienè la seconda parte dell'articolo, così concepita:

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per una spiegazione, per sapere cioè se per donazioni tra vivi s'intendano quelle che si fanno per contratto formale.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Se si tratta di doni manuali la legge non li riguarda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora viene il primo emendamento proposto dal signor cavaliere Colla, il quale, se ho ben inteso, si è riservato di riprodurlo con un'aggiunta nel caso in cui questa prima redazione non fosse ammessa.

Questo emendamento è concepito ne' termini seguenti:

« Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1836 e del reale decreto 4 aprile 1837 per ciò che concerne i lasciti e le donazioni a favore degli istituti di carità e di beneficenza. »

Chi adotta quest'emendamento voglia levarsi.

(È rigettato.)

Allora verrebbe il caso di porre ai voti il secondo emendamento proposto dall'istesso senatore Colla, il quale ha la differenza di esprimere che non si esiga l'autorizzazione se non per lasciti fatti in beni stabili.

Esso sarebbe così redatto:

« Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1836 e del reale decreto 4 aprile 1837, per ciò che concerne i lasciti e le donazioni di denaro o cose mobili a favore degli istituti di carità e di beneficenza. »

Chi approva quest'emendamento voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora non resta che a mettere ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE:
1° MAGGIOR SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL
MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PARLAMENTO;
2° CONVENZIONE COLLA FRANCIA PER PROMO-
GARE IL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COM-
MERCIO DEL 26 AGOSTO 1843; 3° DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola per fare comunicazioni al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta i tre surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 529, 610, 889.)

In assenza dell'onorevole ministro degli affari esteri, ho pure l'onore di presentare al Senato una copia dell'anzidetta convenzione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 609), colla preghiera di ben volere, al più presto possibile, convalidare col suo voto il progetto di legge sovra riferito, per autorizzarne la ratifica.

Stimo nello stesso tempo non inutile il qui riferire che l'assemblea francese, nella sua seduta del 15 corrente, ha adottato il seguente progetto di legge:

« Le président de la république est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Turin

le 1^{er} mai 1850 pour la prorogation provisoire du traité de navigation et de commerce conclu entre la France et la Sardaigne le 28 août 1845, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. »

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

(*Si passa indi all'appello nominale per la votazione segreta sul progetto di legge surriferito.*)

Risultamento della votazione:

Votanti 48

Voti favorevoli 30

Voti contrari 18

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.